

6

Prato: varato un accordo di programma per investire in una zona del Sud

Il distretto tessile pratese è ufficialmente candidato a stipulare un «contratto di programma» con il Governo per attivare investimenti in un'area del sud: in pole position per lo «scambio» con l'attissima città di Prato è la penisola salentina, in particolare le province di Lecce e Brindisi. Tra le candidate ci sono però anche alcune zone dell'Abruzzo e della Calabria. È

già stato definito un programma di interventi che vedrebbe le imprese pratesi effettuare investimenti per circa 110 miliardi di lire, creando oltre 400 posti di lavoro. Nei giorni scorsi il Presidente della Regione Toscana, Vannino Chiti, il Presidente della Provincia di Prato, Daniele Mannocci, il Sindaco di Prato, Fabrizio Mattei, ed il Presidente della Camera di Com-

mercio Silvano Gori hanno sottoscritto una intesa che rappresenta la prima tappa ufficiale delle procedure che consentiranno di avviare il confronto con il Governo. Il distretto pratese in cambio dell'impegno otterrebbe, da parte del Governo, il sostegno per la realizzazione di una serie di infrastrutture. Il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio si sono già attivate per varare una società consortile - di cui possono fare parte anche associazioni, imprese, università, istituti di ricerca e aziende di credito - che potrà promuovere e sottoscrivere il «contratto di programma».

VISTO
DAL MINISTERO

Governo pronto a un nuovo intervento

CLAUDIO CARON*

È un atto di grande civiltà: dopo sette anni si dà risposta all'istanza di oltre 60 mila lavoratori che potranno usufruire della pensione di vecchiaia in età inferiore a quella prevista. Infatti, la legislazione sui lavori usuranti prende avvio nell'ottobre del 1992; si concretizza con il decreto legislativo n. 374 dell'11 agosto del '93, nella successiva legge dell'8 agosto 1995, n. 335 e nella Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il susseguirsi di atti legislativi mette in evidenza il mancato accordo tra le parti sociali, sulle modalità di applicazione della legge che elenca (vedi tabella A) le attività usuranti. Anche la Commissione tecnico-scientifica (appositamente costituita e composta da non più di venti componenti nominati da organizzazioni sindacali, imprenditori, dalle amministrazioni interessate e da esperti altamente specializzati) si attiva per definire i criteri con cui veniva individuata la caratteristica di «usura».

La Commissione ha provveduto a determinare i criteri generali per giungere alla definizione dei lavori considerati tali in ragione della particolare e maggiore usura.

A questo punto è stata necessaria una decisione: o continuare a studiare per definire le mansioni usuranti o cominciare ad attivare, per decreto, procedure tali da permettere ai tanti lavoratori da anni in attesa, di iniziare a rendere esigibili i loro diritti derivanti da una legislazione che al più presto deve essere applicata.

Per queste ragioni, il decreto per le attività particolarmente maggiormente usuranti, fissa cinque mesi di tempo necessario a concorsare tra le parti, in che termini, lavoratori ed imprenditori, partecipano alla costituzione di un «Fondo» in cui lo Stato contribuirà con un importo pari al 20% (250 milioni annui a decorrere dal 1996) per rendere esigibile ai soggetti, maggiormente esposti all'usura, un periodo massimo di cinque anni di anticipo dell'età pensionabile.

Se non vi fosse accordo, il Governo deciderà con potere sostitutivo.

Viene, inoltre, data continuità alla Commissione Tecnico-scientifica, per coadiuvare la ripresa della discussione sui lavori particolarmente usuranti (tabella A) cui, il presente decreto definisce i criteri e che andranno, successivamente, contrattati con le parti interessate. Anche in questo caso, se non vi sarà accordo circa le modalità per attuare i diritti previsti dalla normativa per le figure professionali il Governo potrà decidere con un proprio decreto, senza intervenire con la quota prevista ed utilizzando esclusivamente il fondo costituito con il contributo di imprenditori e lavoratori.

Sriativa e diventa concreto, in questo modo, un percorso legislativo che pone le basi di riferimento per i lavoratori più esposti ad usura che era attesa dal 1993.

Il decreto, inoltre, prevede, la certificazione dell'effettiva mansione svolta dai lavoratori interessati attraverso l'uso degli strumenti classici: la busta paga, gli elementi in possesso degli Istituti Previdenziali, l'attività ispettiva.

*Sottosegretario al lavoro

il documento

IL DECRETO IN PILLOLE



Chi interessa

- Minatori
- Palombari
- Lavoratori delle cave e addetti a lavori in galleria
- Addetti alle fonderie
- Soffiatori di vetro e lavoratori esposti ad alte temperature
- Riparatori e manutentori navali
- Addetti a lavori in spazi ristretti (lavori in intercapedini, pozzetti, doppi fondi)
- Asportatori di amianto

Cosa ottengono

- Anticipo dell'età pensionabile di due mesi per ogni anno di lavoro «duro» fino a un massimo di 60 mesi
- La riduzione fino a due anni dei contributi per la pensione
- Un anno di sconto per la pensione di anzianità

Quante persone interessa

60.000 lavoratori

Quanto costa

Stanziati 250 miliardi all'anno a partire dal '96, per coprire il 20% dei contributi previdenziali

Il decreto

Dopo sei anni di attesa varato dal ministro Bassolino il provvedimento che interessa oltre 60 mila addetti con occupazioni «a rischio»

Lavori usuranti, sì agli sconti-pensione

Per i lavoratori sottoposti a mansioni particolarmente gravose è in arrivo una piccola-grande rivoluzione. Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero del Lavoro ha licenziato il decreto che definisce le categorie di persone impiegate nei cosiddetti «lavori usuranti» che quindi potranno beneficiare di rilevanti sconti d'età ai fini dei calcoli per l'andata in pensione. La legge di riforma delle pensioni prevede infatti per i lavoratori inquadrati in questa categoria l'anticipo dell'età pensionabile di due mesi per ogni anno di lavoro «duro» fino a un massimo di 60 mesi, la riduzione fino a due anni dei contributi per la pensione, un anno di sconto per la pensione di anzianità. Le mansioni dovranno essere individuate da sindacati e datori di lavoro entro 5 mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

«Con questo decreto, che si attendeva da molti anni - ha commentato il ministro del lavoro Antonio Bassolino - si offrono alle parti sociali i criteri per la individuazione delle mansioni usuranti. Sono altresì individuate le mansioni particolarmente usuranti per le quali sarà riconosciuto un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 20 per cento del relativo onere contributivo, per un importo non superiore a 250 miliardi annui».

Ecco di seguito lo schema del decreto che è stato inviato nei giorni scorsi ai Ministri del Tesoro, della Sanità e della Funzione Pubblica per l'acquisizione del concerto e che quindi sarà in seguito pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale».

ARTICOLO 1

Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuativi riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:

- 1) l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile; la prevalenza della mansione usurante; la mancanza di possibilità di prevenzione; la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età; l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquant'anni; il profilo ergonomico;

l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

2) Le proposte delle organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione

del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La Commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.

ARTICOLO 2

1) Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

«lavori in cassoni ad aria compressa», lavori svolti dai palombari;

lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di carattere manuale;

lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e soffio; lavori espletati in spazi ristretti, con caratteri di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

2) Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annue, a decorrere dal 1996.

3) Le organizzazioni sindacali, di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'articolo 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni, di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ARTICOLO 3

1) Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 4

1) La commissione tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.

IL PROVVEDIMENTO

Nuove norme per favorire le attività dei detenuti

ANTONIO DUVA*

Il lavoro, per chi sta espiando una pena, dovrebbe essere insieme alla formazione degli uno degli strumenti attraverso i quali si adempie al dettato costituzionale che, come si sa, stabilisce (27) che si deve tendere alla riduzione del condannato. Ma malgrado le riforme del 1975 e del 1986 abbiano profondamente modificato l'ordinamento penitenziario - l'Italia è molto distante dal perseguimento di questo obiettivo. I dati più recenti, che si possono ricavare dall'annuale relazione del Ministero della Giustizia, indicano anzi un netto peggioramento delle condizioni del lavoro carcerario. Alla fine del '98 sul totale dei detenuti (circa 47.500) persone solo 10.300 svolgevano un lavoro: quota di poco superiore al 21 per cento.

Se si raffrontano queste cifre con quelle relative al 1990, quando sul totale dei detenuti (che allora erano meno, circa 29.000) ben il 43 per cento risultava impegnato in attività lavorative bisogna dire che ci troviamo di fronte a un'autentica frana di questa attività.

Ancora più gravi i dati dei detenuti complessivamente impegnati in attività di qualche contenuto professionale.

La grande massa si dedica invece ad attività di carattere «domestico» (cucina o pulizia) e alla piccola manutenzione delle carceri.

Quali sono le cause di una simile situazione? È la stessa amministrazione penitenziaria a indicarle nei suoi rapporti: carenza di spazi adeguati per lo svolgimento di attività lavorative nell'ambito degli istituti di pena, per mancanza, molti detenuti, dei requisiti prescritti dall'ordinamento carcerario per l'accesso al lavoro o della necessaria qualificazione professionale; riluttanza di molte aziende ad avvalersi delle prestazioni dei detenuti. È una situazione la cui gravità viene denunciata dall'interno stesso delle carceri, (è nota in particolare l'attività svolta dal gruppo che opera nel carcere di San Vittore a Milano) ma su questo giudizio concordano giuristi, sociologici, e ampi settori del mondo del volontariato.

Qualche esperienza interessante, come quella legata all'accordo raggiunto nel febbraio '98 dai ministri della Giustizia e del Lavoro con Telecom, per utilizzare manodopera detenuta in attività informatiche, rappresenta un'eccezione positiva ma del tutto isolata. Che cosa si può fare per invertire questa tendenza?

Un segnale molto concreto è venuto nei giorni scorsi da Palazzo Madama. Il Senato, infatti, nella seduta del 27 aprile scorso ha approvato con larghissimi consensi un disegno di legge a firma di Carlo Smuraglia, Ombretta Fumagalli Carulli e Luigi Manconi, che fissa nuove norme per favorire il lavoro dei detenuti. Il provvedimento, del quale sono stato relatore, presenta due aspetti rilevanti. In primo luogo modifica la legge sulle cooperative sociali in modo che anche i detenuti possano rientrare nella categoria delle «persone svantaggiate» e diventare soci di tale cooperative.

In questo modo l'attività delle cooperative sociali - che si svolge in un regime di notevoli sgravi contributivi - potrà svilupparsi anche con l'apporto di detenuti: ed è questo un primo freno che viene rimosso allo sviluppo del lavoro carcerario.

Tali agevolazioni (e questo costituisce un altro rilevante aspetto del nuovo provvedimento) sono poi estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno delle carceri impegnando detenuti.

Molto opportunamente si prevede che le agevolazioni

(incluse quelle destinate alle attività di formazione) siano valide anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Si mira cioè a facilitare il reinserimento degli ex condannati nella vita civile. Da ultimo va sottolineato che l'intero provvedimento - come sottolinea anche un ordine del giorno accolto dal Governo - è rivolto in modo particolare ai giovani detenuti: quelli cioè per i quali il carcere si traduce spesso in autentico «contagio criminale» che invece va ad ogni costo scongiurato.

Il lavoro, come si sa, è solo un aspetto del sistema carcerario che esige altri e più complessi interventi per essere reso più moderno e civile. In questo senso il provvedimento approvato dal Senato ha una portata circoscritta.

Tuttavia esso segna una concreta inversione di tendenza per recuperare il molto terreno perduto nel campo carcerario o per risolvere una situazione che non fa certo onore al nostro paese.

C'è da augurarsi perciò che la Camera dei deputati esamini spedatamente questa iniziativa e la traduca definitivamente in legge.

*Vicepresidente
Commissione Lavoro del Senato